

## REPUBBLICA ITALIANA



# BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851  
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531  
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: [www.regione.liguria.it](http://www.regione.liguria.it)  
 E-mail: [abbonati@regione.liguria.it](mailto:abbonati@regione.liguria.it)  
 E-mail: [burl@regione.liguria.it](mailto:burl@regione.liguria.it)

**PARTE PRIMA**

Genova - Via Fieschi 15

**CONDIZIONI DI VENDITA:** Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

**CONDIZIONI DI ABBONAMENTO:** Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

**CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE:** Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

**TERMINI DI PUBBLICAZIONE:** Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

**CONDIZIONI DI PAGAMENTO:** Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO  
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

**PARTE PRIMA**

*Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32*

**SOMMARIO**

|  |                |
|--|----------------|
| <b>Testo coordinato delle leggi in materia di Difensore Civico.</b>                                | <b>pag. 3</b>  |
| <b>Testo coordinato delle leggi in materia di Comitato Regionale per le Comunicazioni.</b>         | <b>pag. 8</b>  |
| <b>Testo coordinato delle leggi in materia di disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali.</b> | <b>pag. 14</b> |

**Testo coordinato delle leggi in materia di Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro.** pag. 18

**Testo coordinato delle leggi in materia di Consulta Statutaria.** pag. 21

**Testo coordinato delle leggi in materia di Garante Regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.** pag. 23

## TESTO COORDINATO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DIFENSORE CIVICO

**LEGGE REGIONALE 5 AGOSTO 1986 N. 17** (modifiche alla legge regionale 6 giugno 1974 n. 17 istitutiva del Difensore Civico) coordinata con la **legge regionale 21 giugno 1999, n. 17** (disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), con la **legge regionale 14 marzo 2000, n. 14** (modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986 n. 17 sul Difensore civico), con la **legge regionale 6 giugno 2008, n. 14** (disposizioni di adeguamento della normativa regionale) e con la **legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44** (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009).

(\*\*) I rinvii della presente legge regionale allo Statuto si riferiscono ancora alle disposizioni contenute nello Statuto anteriore a quello attualmente vigente. Gli attuali riferimenti normativi al Difensore Civico sono gli articoli 71 e 72 dello Statuto regionale vigente, approvato con legge statutaria 5 ottobre 2007 n. 1 e successive modifiche.

*Avvertenza: Il testo coordinato è stato redatto dal Settore Studi, Documentazione ed Assistenza Organi Statutari e di Garanzia*

*Le modifiche e integrazioni al testo iniziale sono segnalate con note esplicative.*

Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

*La legge regionale 5 agosto 1986 n. 17 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 27 agosto 1986, n.35 parte I.*

*La legge regionale 21 giugno 1999 n.17 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 14 luglio 1999, n. 10 parte I*

*La legge regionale 14 marzo 2000 n.14 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 22 marzo 2000, n. 5 parte I*

*La legge regionale 6 giugno 2008 n. 14 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 11 giugno 2008, n. 5 parte I.*

*La legge regionale 24 dicembre 2008 n. 44 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 24 dicembre 2008, n. 18 parte I.*

### TITOLO I

#### Istituzione del Difensore Civico

##### Articolo 1

###### (Istituzione e nomina)

1. Il Difensore Civico della Regione Liguria istituito dall' articolo 14 dello Statuto (\*\*) e' eletto dal Consiglio regionale.
2. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto a maggioranza di quattro quinti dei consiglieri assegnati in prima votazione e di due terzi sempre dei consiglieri assegnati nelle successive.
3. A tal fine il Consiglio regionale e' convocato almeno quattro mesi prima della scadenza del mandato del Difensore Civico. In caso di vacanza dell' incarico, la convocazione del Consiglio dovrà avvenire entro un mese.

##### Articolo 2

###### (Requisiti e ineleggibilità)

1. Può essere eletto Difensore Civico ogni cittadino italiano residente in un Comune della Regione che possieda i requisiti per essere eletto consigliere regionale ai sensi dell' articolo 1 della Legge 23 aprile 1981 n. 154.
2. Non sono eleggibili a Difensore Civico:
  - 1) i membri del Parlamento europeo e nazionale, i consiglieri regionali, provinciali, comunali o di circoscrizione;
  - 2) i membri del comitato regionale di controllo e delle sue sezioni decentrate;
  - 3) i dipendenti della Regione, delle Province, dei Comuni, delle Comunità Montane e delle Unità sanitarie locali;
  - 4) gli amministratori e i dipendenti di società a partecipazione regionale, provinciale e comunale;
  - 5) gli amministratori ed i dipendenti degli enti dipendenti dalla Regione;
  - 6) i titolari, amministratori e dirigenti di enti e imprese legati da contratti, aventi ad oggetto presta-

zioni di opere o di servizi prolungati nel tempo, con la Regione, o con enti dipendenti dalla stessa, con le Province, i Comuni e le Unità sanitarie locali, ovvero che ricevano a qualsiasi titolo sovvenzioni dagli enti predetti, nonché i soggetti legati agli enti medesimi da convenzioni continuative di prestazione professionale.

3. Per valutare l'esistenza di cause di ineleggibilità si fa riferimento al giorno della elezione.

### **Articolo 3 (Incompatibilità)**

1. Al Difensore Civico si applicano le norme in materia di incompatibilità alla carica di Consigliere regionale, previste dalla legge 23 aprile 1981 n. 154.
2. Il Difensore Civico è comunque incompatibile con ogni carica elettiva pubblica.

### **Articolo 4 (Durata in carica, decadenza e revoca)**

1. Il Difensore Civico dura in carica cinque anni e non può essere immediatamente riconfermato.
2. Qualora perda le condizioni prescritte per l'eleggibilità ne viene dichiarata la decadenza dal Consiglio regionale.
3. In caso di incompatibilità sopravvenuta si applicano le procedure previste per le analoghe situazioni dei Consiglieri regionali.
4. Il Difensore Civico può essere revocato per gravi ragioni connesse all'esercizio delle sue funzioni con voto del Consiglio regionale adottato con la maggioranza dei quattro quinti dei Consiglieri regionali.

## **TITOLO II Funzioni e poteri**

### **Articolo 5 (Funzioni) (1)**

1. Il Difensore Civico, su sollecitazione di chiunque, privato, Ente, Associazione anche di fatto che vi abbia diretto interesse, nell'esercizio del suo ruolo di garante dell'imparzialità e del buon andamento della pubblica amministrazione regionale e delle aziende e società regionali e a cui la Regione partecipa in via prevalente, segnala, anche di propria iniziativa, gli abusi, le disfunzioni, le irregolarità, le carenze, le omissioni e i ritardi delle amministrazioni.
2. Sino alla istituzione del Difensore civico nazionale, l'attività del Difensore civico della Regione Liguria, si esercita anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, sicurezza pubblica, giustizia limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza.
3. Spetta, inoltre, al Difensore civico regionale, nei casi previsti dall'articolo 17, comma 45, della legge 15 maggio 1997 n. 127 (misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), la nomina del Commissario "ad acta".
4. Il Difensore civico esercita le funzioni di controllo previste dall'articolo 17, comma 38, della L. 127/1997 nei confronti degli atti degli enti locali con i quali esista convenzione stipulata ai sensi del comma 6.
5. Spettano, altresì, al Difensore civico le funzioni assegnategli dalle leggi speciali, comprese quelle indicate nell'articolo 17 della legge regionale 26 aprile 1985 n. 27 (tutela dei diritti delle persone che usufruiscono delle strutture sanitarie).
6. Previa specifica deliberazione assunta dagli organi competenti dei Comuni, delle Province, delle Comunità montane o tramite convenzione con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, l'attività del Difensore Civico potrà riguardare anche le pratiche presso gli enti suddetti.
7. È di competenza del Difensore civico l'intervento sull'attività degli uffici:
  - a) dell'Amministrazione regionale;
  - b) degli enti strumentali della Regione;

- c) degli enti e delle aziende dipendenti dalla Regione in cui la partecipazione regionale risulta prevalente;
  - d) delle Aziende Sanitarie Locali e delle Aziende ospedaliere;
  - e) degli enti locali e di quelli destinatari di deleghe da parte della Regione presso i quali non siano operanti Difensori civici.
7. bis. Il Difensore Civico regionale coordina la propria attività con i Difensori Civici istituiti dai Comuni e dalle Province ai sensi dell'articolo 11 del decreto legislativo 8 agosto 2000, n. 267 (Testo unico degli enti locali). Per rendere effettivo tale coordinamento, il Difensore Civico regionale convoca, periodicamente, una Conferenza dei Difensori Civici operanti sul territorio della Regione, al fine di:
- a) adottare iniziative comuni su tematiche di interesse generale o di particolare rilevanza e individuare modalità organizzative volte ad evitare sovrapposizioni di intervento tra i Difensori Civici;
  - b) favorire l'attuazione e il coordinamento della tutela civica, a livello provinciale e comunale;
  - c) promuovere lo sviluppo della difesa civica sull'intero territorio regionale (2).
8. Il Difensore civico per l'esercizio delle proprie funzioni ha diritto di ottenere dagli uffici delle Amministrazioni nei cui confronti opera, copia degli atti, dei bilanci, di documenti nonché altre notizie ed informazioni. Il suo controllo può essere esteso d'ufficio a pratiche e procedure che si presentino identiche a quelle per le quali l'intervento è stato richiesto.
9. Non possono rivolgere richieste di intervento del Difensore civico i Consiglieri regionali.
10. Non sono ammesse richieste di soggetti legati da rapporti di lavoro con le Amministrazioni di cui al presente articolo, in riferimento a posizioni connesse al rapporto di lavoro.

#### **Articolo 6 (Modalità di intervento) (3)**

1. I soggetti di cui all'articolo 5 possono richiedere l'intervento del Difensore civico, decorsi trenta giorni dalla richiesta scritta di notizie, formulata all'Ente presso il quale si trova la pratica.
2. Ricevuta la richiesta d'intervento con allegata copia dell'istanza all'Amministrazione interessata e dell'eventuale risposta di quest'ultima, il Difensore civico può:
  - a) archiviare la richiesta per manifesta infondatezza con atto debitamente motivato;
  - b) richiedere spiegazioni e notizie alla Amministrazione in relazione alle pratiche già definite, al fine di accertare l'esistenza di avvenuti abusi, di carenze o di disorganizzazioni;
  - c) chiedere al responsabile dell'Ufficio competente di procedere congiuntamente all'esame delle pratiche ancora pendenti, nel termine di dieci giorni, stabilendo, se del caso, un termine massimo per la definizione della pratica stessa.
3. La proposta da parte degli interessati di ricorsi amministrativi o giurisdizionali non preclude la possibilità di intervento del Difensore civico.

#### **Articolo 7 (4) (Poteri )**

1. Il Difensore civico segnala all'Amministrazione regionale, nonché all'amministrazione interessata, le irregolarità e le disfunzioni riscontrate, dandone comunicazione al cittadino richiedente e fornendo allo stesso la documentazione relativa anche ai fini della eventuale risarcibilità del danno.
2. Il Difensore civico può chiedere l'avvio di azione disciplinare da parte degli organi della Regione e degli enti interessati secondo le norme dei rispettivi ordinamenti. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore civico.
3. Il pubblico dipendente che impedisca o ritardi lo svolgimento delle funzioni del Difensore civico è soggetto ai provvedimenti disciplinari previsti dalle norme vigenti, su rapporto dello stesso Difensore civico. L'eventuale provvedimento di archiviazione deve essere congruamente motivato e comunicato al Difensore civico. L'iniziativa disciplinare può essere assunta direttamente dall'Amministrazione regionale o dagli organi competenti degli enti ed aziende di cui all'articolo 5.
4. Il Difensore Civico può segnalare alla Corte dei Conti, per quanto di competenza, gli abusi e le irregolarità di cui sia venuto a conoscenza. Qualora riscontri nell'azione della pubblica amministrazione elementi tali da configurare il reato di abuso d'ufficio ovvero di omissione di atti d'ufficio, ovvero di rifiuto di atti d'ufficio provvede a formulare denuncia all'autorità giudiziaria, dandone comunicazio-

ne agli organi competenti delle Amministrazioni interessate per i provvedimenti disciplinari conseguenti.

5. Il Difensore Civico, nell'ambito delle competenze assegnategli ai sensi dell'articolo 5, comma 6, segnala, anche di propria iniziativa, ai competenti organi degli enti locali gli abusi, le disfunzioni, le carenze e i ritardi dell'amministrazione nei confronti dei cittadini.

#### **Articolo 7 bis (5) (Attribuzione di ulteriori funzioni)**

1. Al Difensore Civico sono attribuite le funzioni dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.
2. Le azioni e le modalità operative per l'esercizio delle funzioni di Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza sono stabilite dalla legge regionale 16 marzo 2007, n. 9 (Disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza).

#### **Articolo 8 (Rapporto con gli organi statutari della Regione )**

1. Il Difensore Civico entro il 31 marzo di ogni anno presenta al Presidente del Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nel precedente anno solare, formulando osservazioni e suggerimenti sul complessivo funzionamento degli uffici e degli enti oggetto del proprio intervento. Una parte specifica della relazione è dedicata all'attività svolta dal Difensore Civico in qualità di Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza ai sensi dell'articolo 7 bis. (6)
2. Tale relazione tempestivamente trasmessa a tutti i Consiglieri regionali è sottoposta entro due mesi dall'esame del Consiglio regionale, previa audizione da parte della Commissione competente del Difensore Civico stesso.
3. Può essere pubblicata per estratto nel Bollettino ufficiale della Regione, su decisione del Consiglio regionale.

### **TITOLO III Norme organizzative**

#### **Articolo 9 (Dotazione organica, assegnazione del personale)**

1. Il Difensore Civico ha sede presso gli uffici del Consiglio regionale.
2. Spetta all'Ufficio di Presidenza, ai sensi dell'articolo 31 dello Statuto, provvedere, nel quadro della dotazione organica di personale assegnata ai servizi del Consiglio regionale, all'organizzazione del Servizio del Difensore Civico.
3. L'Ufficio di Presidenza, su proposta del Difensore Civico, dispone, secondo un calendario, presenze periodiche di personale regionale presso le sedi delle Sezioni del Comitato regionale di Controllo per favorire i contatti decentrati.

#### **Articolo 10 (Indennità di funzione)**

1. Con decorrenza dal prossimo rinnovo dell'incarico, al Difensore Civico è corrisposto un compenso pari al 50 per cento dell'indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali. Il Difensore Civico non ha diritto all'assegno vitalizio di cui al Capo III della legge regionale 16 febbraio 1987, n. 3 (Testo unico concernente il trattamento economico e il fondo mutualistico interno dei Consiglieri regionali). (7)

#### **Articolo 11 (Norma finanziaria)**

1. Le indennità ed i rimborsi spettanti al Difensore Civico sono imputati al capitolo 1 della rubrica

“Spese per il Consiglio regionale” categoria “Organi Statutari” del bilancio della Regione per l' anno 1986.

2. Le spese per il funzionamento del servizio sono imputate ai capitoli 3 e 4 della medesima rubrica del bilancio per l' anno 1986 e, per gli anni successivi, ai corrispondenti capitoli di bilancio dei relativi esercizi.

#### **TITOLO IV Norme finali**

##### **Articolo 12 (Servizi del Consiglio regionale )**

(omissis) (8)

##### **Articolo 13 (Norme incompatibili)**

1. E' abrogata la legge regionale 6 giugno 1974 n. 17, nonché ogni disposizione in contrasto con le norme della presente legge.

---

(1) Articolo già modificato dall'articolo 39 della legge regionale 21 giugno 1999, n. 17 (disciplina dei controlli sugli atti degli enti locali), e successivamente sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 14 marzo 2000, n. 14 (modifiche alla legge regionale 5 agosto 1986 n. 17 sul Difensore civico).

(2) Comma aggiunto dall'articolo 20 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (disposizioni di adeguamento della normativa regionale).

(3) Articolo così sostituito dall'articolo 2 della l.r. 14/2000.

(4) Articolo così sostituito dall'articolo 3 della l.r. 14/2000.

(5) Articolo inserito dall'articolo 8, comma 1, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009).

(6) Comma così modificato dall'articolo 8, comma 2, della l.r. 44/2008.

(7) Comma sostituito dall'articolo 8, comma 3, della l.r. 44/2008.

Si riporta la precedente formulazione dell'articolo 10 della l.r. n. 17 del 1986:

##### **“Articolo 10 Indennità di funzione**

1. Il Difensore Civico è equiparato ai fini economici ai Consiglieri regionali e può essere iscritto, a sua domanda, al Fondo di Previdenza di cui alla legge regionale 5 luglio 1973, n. 24”.

(8) Modifica le tabelle allegate alla legge regionale 27 agosto 1984, n. 44 (disposizioni sullo stato giuridico ed economico dei dipendenti regionali e norme sull'ordinamento degli uffici) oggi superate dalla normativa regionale contrattuale sopravvenuta.

---

---

## TESTO COORDINATO DELLE LEGGI IN MATERIA DI COMITATO REGIONALE PER LE COMUNICAZIONI

**LEGGE REGIONALE 24 GENNAIO 2001 n. 5** (istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com)) coordinata con la **legge regionale 13 agosto 2007, n. 26** (modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2001 n. 5 (istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)), con la **legge regionale 12 novembre 2007, n. 35** (riduzione del numero di componenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) e ulteriori modificazioni alla legge regionale 24 gennaio 2001 n. 5 (istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)), con la **legge regionale 6 giugno 2008, n. 14** (disposizioni di adeguamento della normativa regionale).

*Avvertenza: Il testo coordinato è stato redatto dal Settore Studi, Documentazione ed Assistenza Organi Statutari e di Garanzia*

*Le modifiche e integrazioni al testo iniziale sono segnalate con note esplicative.*

*Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

*La legge regionale 24 gennaio 2001 n. 5 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 31 gennaio 2001, n. 2 parte I.*

*La legge regionale 13 agosto 2007 n. 26 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 22 agosto 2007, n. 14 parte I.*

*La legge regionale 12 novembre 2007 n. 35 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 14 novembre 2007, n. 18 parte I.*

*La legge regionale 6 giugno 2008 n. 14 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 11 giugno 2008, n. 5 parte I.*

### **Articolo 1 (Oggetto)**

1. In attuazione dell'articolo 1, comma 13, della legge 31 luglio 1997 n. 249 (istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo), è istituito, presso il Consiglio regionale, il Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) della Regione Liguria, al fine di assicurare a livello territoriale regionale le necessarie funzioni di governo, di garanzia e di controllo in tema di comunicazioni.

### **Articolo 2 (Natura)**

1. Il Comitato regionale per le Comunicazioni, fermo restando il suo inserimento nell'organizzazione del Consiglio regionale, è organo funzionale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
2. Quale organo regionale, svolge funzioni di garanzia, di consulenza, di supporto e di gestione della Regione per le funzioni ad essa spettanti, secondo le leggi statali e regionali, nel campo della comunicazione.
3. Il Comitato, oltre alle funzioni proprie ed alle funzioni delegate, di cui agli articoli 13 e 14, svolge le attività affidategli da leggi o provvedimenti statali e regionali.

### **Articolo 3 (Composizione e durata in carica)**

1. Il Comitato regionale per le comunicazioni è composto dal Presidente e da altri quattro componenti. I cinque componenti sono scelti tra persone che diano garanzia di assoluta indipendenza sia dal sistema politico istituzionale che dal sistema degli interessi di settore delle comunicazioni, e che possiedano competenza ed esperienza comprovate nel settore della comunicazione nei suoi aspetti culturali, giuridici, economici e tecnologici (1).
2. Il Presidente del Comitato è eletto dal Consiglio regionale, con votazione separata da quella per l'elezione degli altri componenti (2).
3. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato sono eletti, con votazione segreta, a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio regionale (3).

4. I componenti del Comitato restano in carica cinque anni e non sono immediatamente rieleggibili. Il divieto di immediata rielezione non si applica ai componenti del Comitato che abbiano svolto la loro funzione per un periodo di tempo inferiore a due anni e sei mesi (4).
5. In caso di morte, di dimissioni o di decadenza di un membro del Comitato, il Consiglio regionale procede all'elezione del sostituto, che resta in carica fino alla scadenza del Comitato (5).
6. In caso che il Comitato si riduca a meno di tre componenti, si procede al rinnovo integrale del Comitato stesso (6).
7. Alle procedure di rinnovo integrale ordinario o straordinario del Comitato si provvede entro sessanta giorni dalla scadenza ordinaria o dal verificarsi dell'ipotesi di cui al comma 6. Al rinnovo parziale del Comitato, in seguito a cessazione anticipata dalla carica di uno o due membri, si procede entro sessanta giorni dalla morte del componente o contestualmente alla presa d'atto delle dimissioni o alla deliberazione consiliare di decadenza del componente. In caso di dimissioni del Presidente del Comitato, il Consiglio provvede, sempre entro sessanta giorni, alla sostituzione a norma del comma 2.

#### **Articolo 4 (Incompatibilità)**

1. La carica di Presidente e quella di semplice componente del Comitato sono incompatibili con le seguenti situazioni:
  - a) membro del Parlamento europeo o del Parlamento nazionale;
  - b) componente del Governo nazionale;
  - c) Presidente di Giunta regionale, componente di Giunta regionale, Consigliere regionale;
  - d) Sindaco, Presidente di amministrazione provinciale, Assessore comunale o provinciale, Consigliere comunale o provinciale;
  - e) Presidente, amministratore, componente di organi direttivi di enti pubblici anche non economici, o di società a prevalente capitale pubblico, nominati da organi governativi, regionali, provinciali o comunali;
  - f) detentore di incarichi elettivi o di rappresentanza in partiti e movimenti politici;
  - g) amministratore, dirigente, dipendente o socio di imprese pubbliche o private operanti nel settore radiotelevisivo o delle telecomunicazioni, della pubblicità, dell'editoria anche multimediale, della rilevazione dell'ascolto e del monitoraggio della programmazione, a livello sia nazionale sia locale; il socio risparmiatore delle società commerciali e delle società cooperative non versa in situazione di incompatibilità;
  - h) titolare di rapporti di collaborazione o consulenza in atto con i soggetti di cui alla lettera g);
  - i) dipendente regionale.
2. Ciascun componente del Comitato è tenuto a comunicare tempestivamente al Presidente del Comitato ed al Presidente del Consiglio regionale il sopravvenire di situazioni che possano configurare cause di incompatibilità.

#### **Articolo 5 (Decadenza)**

1. Il Presidente e gli altri componenti del Comitato decadono dall'incarico:
  - a) qualora non intervengano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive ovvero ad un numero di sedute pari alla metà di quelle effettuate nell'anno solare;
  - b) qualora sussista una causa di incompatibilità e l'interessato non provveda a rimuoverla.
2. Il Presidente del Consiglio regionale procede, a norma del comma 3, alla contestazione delle cause di decadenza d'ufficio o su segnalazione del Presidente del Comitato che è tenuto a comunicare il fatto di cui alla lettera a) del comma 1, nonché, se ne è a conoscenza, l'esistenza di altre cause di decadenza.
3. Il Presidente del Consiglio regionale, entro sette giorni da quello in cui è venuto a conoscenza della causa di decadenza, la contesta per iscritto all'interessato, con invito a rimuovere la causa di incompatibilità entro trenta giorni. L'interessato, entro trenta giorni dalla contestazione, può presentare osservazioni e controdeduzioni. Entro i successivi dieci giorni, il Presidente del Consiglio regionale

provvede all'archiviazione del procedimento qualora la causa di decadenza risulti insussistente o sia stata rimossa, ovvero propone al Consiglio regionale l'adozione del provvedimento di decadenza negli altri casi.

#### **Articolo 6 (Dimissioni)**

1. Le dimissioni dei componenti del Comitato sono presentate, tramite il Presidente del Comitato stesso, al Presidente del Consiglio regionale. Le dimissioni del Presidente del Comitato sono presentate direttamente al Presidente del Consiglio. Il Presidente del Consiglio regionale prende atto delle dimissioni e provvede agli adempimenti necessari per la sostituzione dei dimissionari.
2. I componenti dimissionari continuano a svolgere le loro funzioni fino all'elezione dei successori.

#### **Articolo 7 (Rinvio)**

1. Per quanto non espressamente disciplinato dalla presente legge, si applicano le disposizioni procedurali previste dalla legge regionale 14 dicembre 1993 n. 55 in materia di nomine.

#### **Articolo 8 (Comunicazioni)**

1. Il Presidente del Consiglio regionale comunica all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni l'avvenuta elezione del Comitato e del suo Presidente, nonché le eventuali variazioni nella composizione del Comitato stesso.

#### **Articolo 9 (Funzioni del Presidente)**

1. Il Presidente del Comitato:
  - a) rappresenta il Comitato e cura l'esecuzione delle sue deliberazioni;
  - b) convoca il Comitato, determina l'ordine del giorno delle sedute, le presiede, ne sottoscrive i verbali e le deliberazioni;
  - c) cura i rapporti con gli organi regionali e con l'autorità.
2. In caso di assenza o di impedimento del Presidente, le sue funzioni sono esercitate dal componente più anziano di età tra i presenti.

#### **Articolo 10 (Regolamento interno)**

1. Il Comitato adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il regolamento interno che disciplina:
  - a) l'organizzazione ed il funzionamento del Comitato, compresa la possibilità di delega di compiti preparatori ed istruttori ai singoli componenti;
  - b) le modalità di consultazione dei soggetti esterni, pubblici e privati, operanti nei settori delle comunicazioni e dell'informazione.
2. Il Comitato approva altresì, con la maggioranza di cui al comma 1, un "codice etico" volto a regolare la deontologia dei componenti, dei dipendenti e degli eventuali consulenti.

#### **Articolo 11 (Indennità di funzione, rimborsi spese e missioni) (7)**

1. Al Presidente ed agli altri componenti del Comitato è attribuita un'indennità di funzione, per dodici mensilità, pari, rispettivamente, al 25 per cento e al 20 per cento dell'indennità annuale lorda spettante ai Consiglieri regionali.

2. Ai componenti del Comitato che non risiedono nel luogo di riunione del Comitato è dovuto, per ogni giornata di seduta ufficialmente convocata, il rimborso delle spese di viaggio e dei pasti nella misura prevista per il trattamento economico di missione dei dirigenti regionali (8).
3. Può essere riconosciuto al Presidente, secondo modalità stabilite con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, il rimborso delle spese di viaggio e dei pasti nella misura prevista per il trattamento economico di missione dei dirigenti regionali anche nelle giornate in cui questi si rechi nel luogo delle riunioni per le necessarie attività preparatorie delle sedute ufficiali (9).
4. Ai Componenti che, su incarico del Comitato e autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea legislativa, fatta eccezione per i casi di cui al comma 2, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione, comprensivo delle eventuali spese di soggiorno, previsto per i dirigenti regionali (10).

### **Articolo 12 (Modalità di esercizio delle funzioni)**

1. Per lo svolgimento delle funzioni proprie o delegate il Comitato dispone della struttura di supporto di cui all'articolo 17; per l'esercizio delle funzioni delegate si avvale, inoltre, dell'Ispettorato del Ministero delle comunicazioni competente per territorio, a sensi dell'articolo 3, comma 5 bis, del decreto legge 30 gennaio 1999 n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 29 marzo 1999 n. 78.
2. Nell'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità, il Comitato può avvalersi di tutti gli organi periferici dell'amministrazione statale di cui può avvalersi l'Autorità.

### **Articolo 13 (Funzioni proprie)**

1. Il Comitato esercita come funzioni proprie:
  - a) le funzioni già assegnate dalla normativa statale e regionale al Comitato regionale per i servizi radiotelevisivi;
  - b) le altre funzioni conferite al Comitato dalla normativa nazionale e regionale, e da provvedimenti dell'Autorità.
2. Il Comitato formula proposte, orientamenti ed indicazioni agli organi regionali in tutti i casi in cui essi debbano esprimere, od esprimano autonomamente, pareri all'Autorità o ad altri soggetti in materie interessanti il settore delle comunicazioni, o adottino provvedimenti sulle stesse materie. Gli organi regionali valutano gli apporti espressi, a norma del presente comma, dal Comitato.

### **Articolo 14 (Funzioni delegate)**

1. Il Comitato esercita le funzioni di garanzia, di gestione e di controllo delegate dall'Autorità ai sensi della l. 249/1997 e del Regolamento adottato dall'Autorità stessa in applicazione della medesima norma.
2. Le funzioni delegate sono esercitate dal Comitato nell'ambito e nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi stabiliti dall'Autorità al fine di assicurare il necessario coordinamento sull'intero territorio nazionale dei compiti ad essa affidati.
3. L'esercizio delle funzioni delegate è subordinato alla stipulazione di apposite convenzioni, sottoscritte dal Presidente dell'Autorità, dal Presidente della Giunta regionale, d'intesa col Presidente del Consiglio regionale, e dal Presidente del Comitato, nelle quali sono specificate le singole funzioni delegate, nonché le risorse economiche e strumentali assegnate per il loro esercizio.
4. Le risorse assegnate e trasferite dall'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata del bilancio regionale. La cifra corrispondente è poi iscritta in un capitolo di spesa intestato "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni al Co.Re.Com." inserito nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella rubrica riguardante le spese assegnate al Consiglio regionale. Nel bilancio autonomo del Consiglio regionale, a norma della legge 6 dicembre 1973 n. 853 (autonomia contabile e funzionale dei consigli regionali delle regioni a statuto ordinario), sono inserite apposite voci di spesa per l'atti-

vità e le funzioni, proprie e delegate, del Comitato.

5. In caso di accertati inerzia, ritardo o inadempimento del Comitato nell'esercizio delle funzioni delegate, ovvero in caso di ripetuta violazione delle direttive generali stabilite dall'Autorità, da cui derivi un grave pregiudizio all'effettivo perseguimento delle finalità indicate dalla l. 249/1997, l'Autorità opera direttamente, in via sostitutiva, previa contestazione al Comitato e assegnazione, salvo i casi di urgenza, di un congruo termine per rimuovere l'omissione e per rettificare gli atti assunti in violazione dei principi e criteri direttivi di cui al comma 2. Della contestazione e degli atti conseguenti l'Autorità dà tempestiva comunicazione al Presidente del Consiglio regionale.

#### **Articolo 15 (Programmazione delle attività del Comitato)**

1. Entro il 15 settembre di ogni anno il Comitato presenta all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale il programma di attività per l'anno successivo, con l'indicazione del relativo fabbisogno finanziario. La parte del programma relativa alle funzioni delegate, con l'indicazione delle connesse spese, è presentata anche all'Autorità.
2. L'Ufficio di Presidenza, previa discussione cui partecipa anche il Presidente del Comitato, esamina ed approva il programma. In conformità del programma approvato sono determinati i mezzi e le risorse da iscrivere nella previsione di spesa del bilancio del Consiglio regionale e da porre a disposizione del Comitato.
3. Entro il 31 marzo di ogni anno il Comitato presenta al Consiglio regionale e all'Autorità:
  - a) una relazione sul sistema delle comunicazioni in ambito regionale, nonché sull'attività svolta nell'anno precedente;
  - b) il rendiconto della gestione della propria dotazione finanziaria, che viene allegato al rendiconto annuale del Consiglio regionale.
4. Il Comitato, d'intesa con l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, attraverso gli strumenti informativi ritenuti opportuni, rende pubblici il programma di attività e la relazione annuale di cui al comma 3, lettera a).

#### **Articolo 16 (Adempimenti a carico dei Comuni)**

1. I Comuni trasmettono al Comitato, entro trenta giorni dall'adozione, i provvedimenti concernenti:
  - a) le postazioni emittenti radiotelevisive;
  - b) gli impianti di radiotrasmissione o di ripetizione dei segnali di telefonia fissa e mobile.

#### **Articolo 17 (Dotazione organica)**

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, d'intesa con l'Autorità, individua all'interno dell'organizzazione consiliare, anche con opportuni adattamenti o modifiche all'organizzazione stessa, la struttura di supporto al Comitato. Tale struttura è posta alle dipendenze funzionali del Comitato ed opera in piena autonomia rispetto al restante apparato consiliare. La struttura può essere integrata, previa intesa sulle modalità e le procedure di integrazione tra l'Ufficio di Presidenza del Consiglio e il Presidente del Comitato, dall'apporto permanente o speciale di altri uffici del Consiglio.
2. La dotazione organica della struttura di cui al comma 1 è determinata d'intesa con l'Autorità ed è approvata secondo le vigenti norme regionali sull'organizzazione. Al reclutamento del personale occorrente si provvede a norma dell'articolo 1, comma 14, della l. 249/1997.
3. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 12, nelle more dei provvedimenti di cui al comma 1, il Comitato si avvale del personale già assegnato al Comitato Regionale per il Servizio Radiotelevisivo (Co.Re.Rat.) di cui alla legge regionale 8 aprile 1991 n. 4 (norme per il funzionamento del Comitato regionale per il servizio radiotelevisivo previsto dalla legge 6 agosto 1990 n. 233).
4. Nell'esercizio delle proprie funzioni il Comitato può avvalersi, nell'ambito delle previsioni di spesa contenute nel programma approvato dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio, di soggetti od organismi di riconosciuta indipendenza e competenza.

**Articolo 18**  
**(Gestione economica e finanziaria)**

1. Nell'ambito delle previsioni contenute nel programma annuale di attività e della corrispondente dotazione finanziaria, il Comitato ha autonomia decisionale e operativa. Al fine dell'effettuazione delle spese deliberate, il Comitato trasmette, attraverso il dirigente della struttura funzionalmente dipendente, le conseguenti richieste ai competenti uffici del Consiglio regionale affinché provvedano, con le ordinarie procedure. Le conseguenti funzioni amministrativo-contabili sono esercitate dalle competenti strutture del Consiglio regionale (11).
  - 1bis. Il dirigente della struttura funzionalmente dipendente dal Comitato, o un suo delegato, può altresì assumere, su proposta del Comitato medesimo e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza, la funzione di funzionario delegato, ai sensi delle vigenti norme del regolamento di contabilità del Consiglio regionale (12).
  - 1ter. Le spese di cui al comma 1 sono imputate ad apposito capitolo del bilancio di previsione del Consiglio regionale relativo all'esecuzione del programma annuale di attività del Comitato (13).
2. (Omissis) (14).

**Articolo 19**  
**(Norma transitoria)**

1. In sede di prima applicazione, il Consiglio regionale provvede all'elezione del Comitato e del suo Presidente entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
2. Nelle more dell'adozione del regolamento interno di cui all'articolo 10, restano in vigore, in quanto compatibili, le disposizioni vigenti per il Co.Re.Rat..

**Articolo 20**  
**(Copertura finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fa fronte con gli appositi stanziamenti previsti nel bilancio autonomo del Consiglio regionale.

**Articolo 21**  
**(Abrogazione di norme)**

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
  - a) legge regionale 8 aprile 1991 n. 4;
  - b) articolo 12 della legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova disciplina dei compensi ai componenti di Collegi, Commissioni e Comitati operanti presso la Regione. Modifiche alla legge regionale 28 giugno 1994 n. 28 e alla legge regionale 5 aprile 1995 n. 20) (15).

---

(1) Comma così modificato dall'articolo 1 della legge regionale 12 novembre 2007, n. 35 (riduzione del numero di componenti del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.) e ulteriori modificazioni alla legge regionale 24 gennaio 2001 n. 5 (istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)).

(2) Comma così sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 13 agosto 2007, n. 26 (modifiche alla legge regionale 24 gennaio 2001 n. 5 (istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (Co.Re.Com.)).

(3) Comma così sostituito dall'articolo 1 della l.r. 26/2007.

(4) Per un'interpretazione autentica del primo capoverso del presente comma, vedi l'articolo 22 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (disposizioni di adeguamento della normativa regionale).  
Si riporta di seguito il testo dell'articolo 22 della l.r. 14/2008:

**“Articolo 22  
(Interpretazione autentica dell’articolo 3, comma 4 della l.r. 5/2001)**

1. L’articolo 3, comma 4, primo capoverso della l.r. 5/2001 si interpreta nel senso che i componenti del Comitato, concluso il periodo del loro mandato, restano in carica per l’ordinaria amministrazione sino alla prima seduta utile del nuovo organismo o, se precedente, non oltre la data di presentazione del proprio rendiconto finanziario di chiusura. I componenti del nuovo Comitato, ancorché eletti dal Consiglio regionale – Assemblea legislativa, entrano in carica dalla data di prima convocazione del medesimo, ovvero dalla data, se precedente, di presentazione del rendiconto finanziario di chiusura da parte del Comitato uscente”.

(5) Comma così modificato dall’articolo 1 della l.r. 35/2007.

(6) Comma così modificato dall’articolo 1 della l.r. 35/2007.

(7) Rubrica così sostituita dall’articolo 21, comma 1, della l.r. 14/2008.

(8) Comma così sostituito dall’articolo 21, comma 2, della l.r. 14/2008. I commi 2 e 3 dell’articolo 11 della l.r. 5/2001 sono sostituiti dai commi 2, 3 e 4, così come previsto dall’articolo 21, comma 2, della l.r. 14/2008.

(9) Comma così sostituito dall’articolo 21, comma 2, della l.r. 14/2008. Si veda nota 8).

(10) Comma aggiunto dall’articolo 21, comma 2, della l.r. 14/2008. Si veda nota 8).

(11) Il comma 1 dell’articolo 18 è stato sostituito dai commi 1, 1 bis, 1 ter, così come previsto dall’articolo 2, comma 1, della l.r. 35/2007.

(12) Comma aggiunto dall’articolo 2, comma 1, della l.r. 35/2007. Si veda nota 11).

(13) Comma aggiunto dall’articolo 2, comma 1, della l.r. 35/2007. Si veda nota 11).

(14) Comma soppresso dall’articolo 2, comma 2, della l.r. 35/2007.

(15) Lettera così rettificata con avviso pubblicato nel B.U. 14 marzo 2001, n. 3.

---

**TESTO COORDINATO DELLE LEGGI IN MATERIA DI DISCIPLINA  
DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI**

**LEGGE REGIONALE 26 MAGGIO 2006 N. 13** (disciplina del Consiglio delle Autonomie Locali), coordinata con la **legge regionale 3 aprile 2007, n. 14** (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) e con la **legge regionale 6 giugno 2008, n. 14** (disposizioni di adeguamento della normativa regionale).

*Avvertenza: Il testo coordinato è stato redatto dal Settore Studi, Documentazione ed Assistenza Organi Statutari e di Garanzia*

*Le modifiche e integrazioni al testo iniziale sono segnalate con note esplicative.*

*Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi originari.*

*La legge regionale 26 maggio 2006 n. 13 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 31 maggio 2006, n. 8 parte I.*

*La legge regionale 3 aprile 2007 n. 14 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 4 aprile 2007, n. 8 parte I.*

*La legge regionale 6 giugno 2008 n. 14 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 11 giugno 2008, n. 5 parte I.*

### **Articolo 1 (Disciplina)**

1. La Regione, in attuazione degli articoli 65, 66 e 67 dello Statuto, al fine di favorire la più ampia partecipazione degli Enti locali ai processi decisionali della Regione, disciplina il Consiglio delle Autonomie Locali, con sede presso il Consiglio regionale, quale organo di consultazione e confronto fra la Regione e gli Enti locali e di rappresentanza unitaria del sistema delle Autonomie locali della Liguria.

### **Articolo 2 (Composizione)**

1. Il Consiglio delle Autonomie Locali, di seguito denominato Consiglio, è composto da:
  - a) i Presidenti delle Province;
  - b) i Presidenti dei Consigli provinciali;
  - c) i Sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
  - d) i Presidenti dei Consigli comunali dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti;
  - e) dodici Sindaci dei rimanenti Comuni, suddivisi per ogni Provincia in proporzione alla popolazione in essa residente, detratta la somma della popolazione dei Comuni con più di 15.000 abitanti, eletti dalle Assemblee dei Sindaci, convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia;
  - f) i Presidenti dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM regionali;
  - g) quattro Presidenti di Comunità Montane, uno per Provincia, eletti dalle Assemblee dei Presidenti delle Comunità Montane, convocate dai rispettivi Presidenti di Provincia.
2. Le Assemblee dei Sindaci di cui al comma 1, lettera e), eleggono, rispettivamente per ciascuna Provincia, almeno un Sindaco di Comune con popolazione inferiore a 2.000 abitanti.

### **Articolo 3 (Funzionamento)**

1. Il Consiglio nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente.
2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute nonché le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori sono disciplinate da un regolamento interno approvato dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti.

### **Articolo 4 (Nomina e costituzione)**

1. Il Presidente del Consiglio regionale nomina con proprio decreto i componenti del Consiglio delle Autonomie Locali e convoca la riunione di insediamento entro centoventi giorni dalla data di insediamento del Consiglio regionale.
2. A tal fine, entro trenta giorni dall'insediamento del Consiglio regionale, comunica ai Presidenti delle Province il numero dei componenti elettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e), spettanti a ciascuna Provincia.
3. I nominativi dei componenti elettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettere e) e g), devono pervenire al Presidente del Consiglio regionale entro sessanta giorni dal termine indicato nel comma 2. Qualora, alla scadenza di tale termine, non siano pervenute le designazioni richieste, il Presidente procede comunque alla nomina di cui al comma 1 sulla base delle designazioni pervenute, fatte salve le successive integrazioni.
4. Il Consiglio delle Autonomie Locali resta in carica per l'intera legislatura.
5. I componenti del Consiglio decadono nell'ipotesi di cessazione per qualsiasi causa dalla rispettiva carica.
6. Il Presidente del Consiglio regionale, con proprio decreto, dichiara la decadenza del componente e procede alla sua sostituzione; nel caso di componenti elettivi, procede acquisito il nominativo dalle Assemblee dei Sindaci e dei Presidenti delle Comunità montane.  
6 bis. In caso di commissariamento dell'ente locale, i componenti del Consiglio di cui all'articolo 2,

comma 1, lettere a), b), c) e d) sono sostituiti dal Commissario nominato il quale esprime un numero di voti pari ai soggetti rappresentati; i componenti elettivi di cui alle lettere e) e g) del comma 1 dell'articolo 2, non sono sostituiti dal Commissario e si applicano le procedure di cui al comma 6 (1).

#### **Articolo 5 (Funzioni)**

1. Ai sensi dell'articolo 66 dello Statuto, il Consiglio:
  - a) esercita l'iniziativa legislativa nelle materie di competenza del sistema delle Autonomie locali;
  - b) esprime pareri obbligatori in merito alle seguenti iniziative:
    - 1) progetti di modificazioni statutarie, limitatamente alle parti relative alle Autonomie locali;
    - 2) progetti di legge concernenti l'articolazione territoriale del sistema delle Autonomie locali e la determinazione delle loro competenze;
    - 3) atti relativi al riparto delle funzioni tra la Regione e gli enti locali;
    - 4) atti di programmazione generale;
    - 5) progetti di leggi di bilancio e altri atti ad essi collegati;
  - c) esprime, anche su richiesta degli organi regionali, osservazioni su progetti di legge o di atti amministrativi della Regione di interesse degli enti locali;
  - d) propone al Presidente della Giunta il ricorso avverso atti dello Stato o di altre Regioni ritenuti lesivi dell'autonomia regionale e di Enti locali liguri.

#### **Articolo 6 (Iniziativa legislativa)**

1. Le proposte di legge di iniziativa del Consiglio delle Autonomie Locali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), redatte in articoli, sono soggette alla disciplina prevista dall'articolo 46 dello Statuto regionale.

#### **Articolo 7 (Pareri obbligatori)**

1. Il Presidente del Consiglio regionale, contestualmente all'assegnazione alle Commissioni consiliari, comunica al Consiglio delle Autonomie Locali le iniziative sulle quali quest'ultimo è tenuto ad esprimere parere obbligatorio, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera b).
2. Il Consiglio delle Autonomie Locali esprime il parere obbligatorio entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 1 e lo invia al Presidente del Consiglio regionale; decorso tale termine senza che il Consiglio si sia espresso, il parere si intende acquisito.
3. Nel caso in cui il parere sia negativo o condizionato all'accoglimento di specifiche modifiche, il Consiglio regionale può comunque procedere all'approvazione dell'iniziativa a maggioranza assoluta dei propri componenti; tale maggioranza non è richiesta, pur in presenza del parere negativo o condizionato del Consiglio delle Autonomie Locali, per l'approvazione degli atti di programmazione generale, delle leggi di bilancio e degli altri atti ad esse collegati.
4. Il Regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le procedure e le modalità di valutazione dei pareri obbligatori del Consiglio delle Autonomie Locali da parte delle Commissioni e del Consiglio regionale.

#### **Articolo 8 (Osservazioni del Consiglio delle Autonomie Locali)**

1. Ai fini della formulazione di eventuali osservazioni ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera c), il Presidente del Consiglio o il Presidente della Giunta, secondo l'organo competente ad adottare l'atto, comunicano al Consiglio delle Autonomie Locali i progetti di legge o di atti amministrativi che comunque interessino gli Enti locali.
2. Il Regolamento interno del Consiglio regionale disciplina le procedure e le modalità per la richiesta

di osservazioni al Consiglio delle Autonomie Locali e per la valutazione delle stesse da parte delle Commissioni e del Consiglio regionale.

3. Qualora la Giunta richieda il parere del Consiglio delle Autonomie Locali su progetti che devono essere approvati dal Consiglio, ne dà comunicazione al Presidente del Consiglio.

#### **Articolo 9 (Partecipazione alle sedute)**

1. Il Consiglio delle Autonomie Locali può richiedere l'intervento dei dirigenti della Regione e degli Enti locali alle proprie sedute, al fine di acquisire le notizie e le informazioni utili allo svolgimento della propria attività.

#### **Articolo 10 (Dotazione organica)**

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua all'interno dell'organizzazione consiliare, anche con opportuni adattamenti o modifiche all'organizzazione stessa, una struttura di supporto al Consiglio delle Autonomie Locali.
2. La struttura di cui al comma 1 è posta alle dipendenze funzionali del Consiglio delle Autonomie Locali e può essere integrata, previa intesa tra il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente del Consiglio delle Autonomie Locali, dall'apporto di altre strutture del Consiglio regionale.
3. La struttura di cui al presente articolo assicura al Consiglio delle Autonomie Locali una tempestiva informazione sugli ordini del giorno delle sedute del Consiglio e delle Commissioni.

#### **Articolo 10 bis (2) (Rimborso delle spese)**

1. Ai componenti del Consiglio delle Autonomie locali di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 2, spetta per la partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio in base alle disposizioni vigenti per i dirigenti regionali.

#### **Articolo 11 (Abrogazione e disposizioni transitorie)**

1. La legge regionale 29 aprile 1997 n. 16 (istituzione della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali) è abrogata.
2. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Presidente del Consiglio regionale, con proprio decreto, provvede nelle forme di cui all'articolo 4 alla nomina e convocazione del Consiglio delle Autonomie locali.
- 2 bis. Per le funzioni di supporto al Consiglio delle Autonomie locali di cui all'articolo 10, l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale può avvalersi, a seguito della stipula di apposita convenzione, delle strutture e del personale della Provincia di Genova (3).

#### **Articolo 11 bis (4) (Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento dell'U.P.B. 1.101 "Spesa per l'assemblea legislativa regionale" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

---

(1) Comma aggiunto dall'articolo 24 della legge regionale 6 giugno 2008 n. 14 (disposizioni di adeguamento della normativa regionale).

(2) Articolo inserito dall'articolo 20 della legge regionale 3 aprile 2007 n. 14 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007).

(3) Comma aggiunto dall'articolo 21 della l.r. 14/2007.

(4) Articolo inserito dall'articolo 22 l.r. 14/2007.

---

---

## **TESTO COORDINATO DELLE LEGGI IN MATERIA DI CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO**

**LEGGE REGIONALE 16 GIUGNO 2006 N. 16** (Istituzione del Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro), coordinata con la **legge regionale 4 ottobre 2006, n. 26** (modifiche alla legge regionale 31 marzo 2006 n. 7 (ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazione), alla legge regionale 11 maggio 2006 n. 11 (istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile), alla legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), alla legge regionale 8 giugno 2006 n. 15 (norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e alla legge regionale 16 giugno 2006 n. 16 (istituzione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro)) e con la **legge regionale 3 aprile 2007, n. 14** (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007).

*Avvertenza: Il testo coordinato è stato redatto dal Settore Studi, Documentazione ed Assistenza Organi Statutari e di Garanzia*

*Le modifiche e integrazioni al testo iniziale sono segnalate con note esplicative.*

*Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

*La legge regionale 16 giugno 2006 n. 16 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 12 luglio 2006, n. 10 parte I.*

*La legge regionale 4 ottobre 2006 n. 26 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 4 ottobre 2006, n. 14 parte I*

*La legge regionale 3 aprile 2007 n. 14 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 4 aprile 2007, n. 8 parte I.*

### **Articolo 1 (Istituzione)**

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 68 dello Statuto, al fine di applicare il principio di sussidiarietà previsto dall'articolo 2 dello Statuto come metodo di azione legislativa e amministrativa istituisce il Consiglio Regionale dell'Economia e del Lavoro (di seguito denominato C.R.E.L.), quale organismo di consultazione in materia economica e sociale.
2. Il C.R.E.L. ha sede presso il Consiglio regionale.

### **Articolo 2 (Composizione, nomina e durata)**

1. Il C.R.E.L. è composto da:
  - a) otto rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative in modo tale che sia favorita la rappresentanza dei diversi settori;
  - b) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali degli industriali maggiormente rappresentative;
  - c) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della categoria degli agricoltori;
  - d) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della categoria degli artigiani;
  - e) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della categoria del commercio;
  - f) due rappresentanti designati dalle organizzazioni imprenditoriali maggiormente rappresentative della cooperazione;

- g) due rappresentanti designati dal Forum del Terzo settore;
  - h) due rappresentanti designati dall'Unione delle Camere di commercio industria artigianato e agricoltura della Liguria;
  - i) due rappresentanti designati dal Comitato regionale per la tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti di cui alla legge regionale 2 luglio 2002 n. 26 (norme per la tutela dei consumatori e degli utenti);
  - j) un rappresentante dell'Università degli Studi di Genova designato dal Rettore, previa intesa con l'Università stessa (1);
  - k) un rappresentante designato dalla Commissione regionale della Liguria dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI);
  - l) un rappresentante designato congiuntamente dalle associazioni iscritte nella Sezione A del registro regionale delle associazioni di promozione sociale di cui all'articolo 5 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 30 (disciplina delle associazioni di promozione sociale);
  - m) un rappresentante designato dalla Commissione consultiva del volontariato di cui all'articolo 8 della legge regionale 28 maggio 1992 n. 15 (disciplina del volontariato) e successive modificazioni;
  - n) un rappresentante designato dal Consigliere di parità nominato ai sensi del decreto legislativo 23 maggio 2000 n. 196 (disciplina delle attività delle consigliere e dei consiglieri di parità e disposizioni in materia di azioni positive, a norma dell'articolo 47 della l. 17 maggio 1999, n. 144);
  - o) un rappresentante designato dalle Autorità Portuali della Liguria;
  - p) tre esperti in materia socio economica designati dal Consiglio regionale secondo le procedure di cui alla legge regionale 14 dicembre 1993 n. 55 (norme in materia di nomine di competenza della Regione) e successive modificazioni.
2. Ai fini di quanto previsto nelle lettere a), b), c), d), e) e f) del comma 1, per maggiormente rappresentative si intendono le organizzazioni che hanno il maggior numero di iscritti in Liguria.
  3. I componenti del C.R.E.L. sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio regionale e restano in carica per la durata della legislatura.
  4. Le designazioni dei componenti devono pervenire al Presidente del Consiglio regionale entro trenta giorni dalla richiesta; qualora, alla scadenza del suddetto termine, siano pervenute la maggioranza delle designazioni, il Presidente procede alla nomina, fatte salve le successive integrazioni.
  5. Il Presidente del Consiglio regionale, entro trenta giorni dalla nomina, convoca la seduta di insediamento del C.R.E.L..
  6. In caso si renda necessaria la sostituzione di un componente del C.R.E.L., il Presidente del Consiglio regionale procede entro i successivi quarantacinque giorni alla nomina del nuovo componente, sulla base della nuova designazione da parte dei soggetti competenti indicati nel comma 1.

### **Articolo 3 (Funzionamento)**

1. Il C.R.E.L. nella sua prima seduta elegge nel proprio seno il Presidente e il Vice Presidente. Nella prima seduta le funzioni di Presidente sono svolte dal componente più anziano.
2. Il C.R.E.L. si riunisce su convocazione del Presidente.
3. Le sedute del C.R.E.L. sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti in carica. Le deliberazioni del C.R.E.L. sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.
4. Le deliberazioni concernenti la presentazione di proposte di legge di iniziativa del C.R.E.L. sono approvate a maggioranza dei componenti in carica.
5. Il componente del C.R.E.L. che, senza adeguata giustificazione, non è presente per due volte consecutive alle sedute decade automaticamente dall'incarico ed è sostituito con le procedure di cui all'articolo 2, comma 6.
6. Svolge le funzioni di segretario un dipendente regionale di categoria non inferiore alla D.
7. Il C.R.E.L., entro sessanta giorni dal suo insediamento, a maggioranza dei componenti in carica, approva il regolamento interno che ne disciplina il funzionamento e l'organizzazione dell'attività in sessioni specializzate per materia.

#### **Articolo 4 (Funzioni)**

1. Ai sensi dell'articolo 68 dello Statuto, il C.R.E.L. esercita l'iniziativa legislativa in materia economica e sociale ed, in particolare, nelle seguenti:
  - a) industria;
  - b) trasporti, porti ed economia marittima;
  - c) commercio, fiere e mercati;
  - d) commercio con l'estero;
  - e) agricoltura;
  - f) artigianato;
  - g) sostegno all'innovazione per i settori produttivi;
  - h) pesca;
  - i) miniere, cave e torbiere;
  - j) produzione e distribuzione di energia in ambito regionale;
  - k) produzione, distribuzione e trasporto nazionale di energia;
  - l) tutela e sicurezza del lavoro;
  - m) politiche del lavoro e dell'occupazione;
  - n) istruzione e formazione professionale;
  - o) professioni;
  - p) ricerca scientifica (2);
  - q) casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale, enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale;
  - r) terziario;
  - s) turismo;
  - t) imprenditoria sociale e sanitaria.
2. Le proposte di legge di iniziativa del C.R.E.L., redatte in articoli, sono soggette alla disciplina prevista dall'articolo 46 dello Statuto regionale.
3. Nelle materie di propria competenza il C.R.E.L. su richiesta del Consiglio regionale o della Giunta regionale è tenuto ad esprimere, entro venti giorni dalla richiesta, pareri su progetti di legge, atti di programmazione o di pianificazione, o su ogni altro atto o questione ad esso sottoposto. Decorso tale termine senza che il C.R.E.L. si sia espresso, il parere si intende acquisito.
4. Il C.R.E.L., di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio o della Giunta regionale, può compiere indagini, studi e relazioni nelle materie di competenza.

#### **Articolo 5 (Dotazione organica)**

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua all'interno dell'organizzazione consiliare, anche con opportuni adattamenti o modifiche all'organizzazione stessa, una struttura di supporto al C.R.E.L..
2. La struttura di cui al comma 1 è posta alle dipendenze funzionali del C.R.E.L. e può essere integrata, previa intesa tra il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente del C.R.E.L., dall'apporto di altre strutture del Consiglio regionale.

#### **Articolo 6 (3) (Rimborsi spese)**

1. Ai componenti del Comitato di cui all'articolo 2, comma 1 spetta per la partecipazione alle sedute il rimborso delle spese di viaggio in base alle disposizioni vigenti per i dirigenti regionali.

#### **Articolo 7 (Norme di prima attuazione)**

1. In sede di prima applicazione, entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio regionale provvede alla nomina e costituzione del C.R.E.L..

### **Articolo 8 (Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento dell'U.P.B. 1.101 "Spesa per l'assemblea legislativa regionale" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

---

(1) Lettera così modificata dall'art. 11 della legge regionale 4 ottobre 2006, n. 26 (modifiche alla legge regionale 31 marzo 2006 n. 7 (ordinamento degli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico non trasformati in Fondazione), alla legge regionale 11 maggio 2006 n. 11 (istituzione e disciplina del sistema regionale del servizio civile), alla legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (Promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari), alla legge regionale 8 giugno 2006 n. 15 (norme ed interventi in materia di diritto all'istruzione e alla formazione) e alla legge regionale 16 giugno 2006 n. 16 (istituzione del Consiglio regionale dell'Economia e del Lavoro)).

(2) Lettera così modificata dall'art. 12 della l.r. 26/2006.

(3) Articolo così sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 3 aprile 2007, n. 14 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007).

---

## **TESTO COORDINATO DELLE LEGGI IN MATERIA DI CONSULTA STATUTARIA**

**LEGGE REGIONALE 24 LUGLIO 2006 N. 19** (istituzione della Consulta statutaria), coordinata con la **legge regionale 3 aprile 2007 n. 14** (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007) e con la **legge regionale 6 giugno 2008, n. 14** (disposizioni di adeguamento della normativa regionale).

*Avvertenza: Il testo coordinato è stato redatto dal Settore Studi, Documentazione ed Assistenza Organi Statutari e di Garanzia*

*Le modifiche e integrazioni al testo iniziale sono segnalate con note esplicative.*

*Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

*La legge regionale 24 luglio 2006 n. 19 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 9 agosto 2006, n. 12 parte I.*

*La legge regionale 3 aprile 2007 n. 14 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 4 aprile 2007, n. 8 parte I.*

*La legge regionale 6 giugno 2008 n. 14 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 11 giugno 2008, n. 5 parte I.*

### **Articolo 1 (Istituzione)**

1. La Regione, in attuazione degli articoli 74 e 75 dello Statuto, istituisce la Consulta statutaria quale organo autonomo e indipendente di alta consulenza della Regione.
2. La Consulta statutaria ha sede presso il Consiglio regionale.

### **Articolo 2 (Composizione)**

1. La Consulta statutaria, di seguito denominata Consulta, è composta da cinque esperti di riconosciuta competenza in materia di pubblica amministrazione.
2. Ciascun componente della Consulta è eletto dal Consiglio regionale a maggioranza dei tre quarti dei propri componenti.
3. (abrogato) (1)
4. I componenti della Consulta durano in carica sei anni e non sono rieleggibili.
5. In caso di decesso, dimissioni o decadenza di un componente della Consulta il Consiglio regionale

procede entro quarantacinque giorni, con la maggioranza di cui al comma 2, alla elezione del sostituto.

### **Articolo 3 (Funzioni)**

1. Il Presidente della Giunta regionale, il Presidente del Consiglio regionale o un quinto dei Consiglieri regionali possono richiedere alla Consulta pareri su:
  - a) la conformità allo Statuto dei progetti di legge regionale e dei regolamenti regionali di competenza consiliare;
  - b) la ripartizione delle competenze tra gli organi regionali ai sensi dello Statuto.
2. La Consulta esprime parere obbligatorio sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie di cui all'articolo 10 dello Statuto.

### **Articolo 4 (Funzionamento della Consulta)**

1. La Consulta si riunisce su convocazione del Presidente.
2. La Consulta esprime pareri a maggioranza dei suoi componenti. Le astensioni equivalgono a voto negativo. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
3. Il parere, qualora sia adottato con il dissenso espresso e argomentato di uno o più dei componenti, deve essere congruamente motivato in relazione alle ragioni addotte dal dissenziente.
4. Svolge le funzioni di segretario un funzionario regionale appartenente alla struttura regionale di supporto alla Consulta.
5. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni, senza diritto di voto, i Direttori generali e i dirigenti delle strutture regionali interessate.

### **Articolo 5 (Modalità ed effetti dell'espressione del parere)**

1. La Consulta esprime i pareri di cui all'articolo 3 entro venti giorni dal ricevimento della richiesta, secondo le modalità stabilite dal Regolamento interno del Consiglio.
2. Il parere di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), deve essere espresso comunque prima dell'esame dei provvedimenti da parte dell'Assemblea.
3. Gli organi regionali, entro i trenta giorni successivi alla comunicazione del parere della Consulta di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), qualora non ritengano di accoglierlo, lo sottopongono alla valutazione del Consiglio regionale.
4. Il parere negativo sull'ammissibilità delle iniziative popolari e delle richieste referendarie comporta la loro decadenza.
5. Se i pareri di cui all'articolo 3, comma 1, riferiti a provvedimenti presentati al Consiglio regionale, non vengono resi dalla Consulta statutaria nel termine di cui al comma 1 del presente articolo, il Consiglio procede all'esame dei provvedimenti indipendentemente dall'acquisizione dello stesso.
6. Il Regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce le norme di coordinamento tra l'attività della Consulta e la programmazione dei lavori del Consiglio e delle Commissioni.

### **Articolo 6 (Dotazione organica)**

1. L'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale individua all'interno dell'organizzazione consiliare, anche con opportuni adattamenti o modifiche all'organizzazione stessa, una struttura di supporto alla Consulta.
2. La struttura di cui al comma 1 è posta alle dipendenze funzionali della Consulta stessa e può essere integrata, previa intesa tra il Presidente del Consiglio regionale e il Presidente della Consulta, dall'apporto di altre strutture del Consiglio regionale.

**Articolo 7 (2)**  
**(Indennità di funzione e rimborso spese)**

1. Al Presidente ed agli altri componenti della Consulta è attribuita una indennità di funzione, per dodici mensilità, pari rispettivamente, al 25 per cento e al 20 per cento dell'indennità mensile lorda spettante ai Consiglieri regionali.
2. Ai componenti della Consulta che non risiedono nel luogo di riunione della Consulta è dovuto, per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio e dei pasti nella misura prevista per il trattamento economico di missione dei dirigenti regionali. Il rimborso delle spese è dovuto al Presidente della Consulta anche per le necessarie attività preparatorie delle sedute ufficiali.
3. Ai componenti che, su incarico della Consulta e autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale - Assemblea Legislativa, fatta eccezione per i casi di cui al comma 2, si recano in località diverse da quella di residenza, è dovuto il trattamento economico di missione, comprensivo delle eventuali spese di soggiorno, previsto per i dirigenti regionali.

**Articolo 8**  
**(Norme finali)**

1. La prima seduta è convocata dal componente più anziano. La Consulta nella prima seduta nomina un Presidente ed un Vicepresidente.
2. La Consulta approva, entro novanta giorni dal suo insediamento, il regolamento interno per disciplinare l'organizzazione dei propri lavori.

**Articolo 9**  
**(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede con lo stanziamento dell'U.P.B. 1.101 "Spesa per l'assemblea legislativa regionale" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

---

(1) Comma abrogato dall'articolo 24 della legge regionale 3 aprile 2007 n. 14 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2007).

(2) Articolo così sostituito dall'articolo 23 della legge regionale 6 giugno 2008, n. 14 (disposizioni di adeguamento della normativa regionale).

---

---

**TESTO COORDINATO DELLE LEGGI IN MATERIA DI GARANTE REGIONALE  
DEI DIRITTI DELL'INFANZIA E DELL'ADOLESCENZA**

**LEGGE REGIONALE 16 marzo 2007 n. 9** (disciplina dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza) coordinata con la **legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44** (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009).

*Avvertenza: Il testo coordinato è stato redatto dal Settore Studi, Documentazione ed Assistenza Organi Statutari e di Garanzia*

*Le modifiche e integrazioni al testo iniziale sono segnalate con note esplicative.*

*Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

*La legge regionale 16 marzo 2007 n. 9 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 28 marzo 2007, n. 7 parte I.*

*La legge regionale 24 dicembre 2008 n.44 è pubblicata nel Bollettino Ufficiale 24 dicembre 2008, n. 18 parte I.*

## **Articolo 1 (Finalità)**

1. La presente legge definisce le funzioni, le azioni e le modalità operative dell'Ufficio del Garante regionale dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di seguito denominato Garante, istituito dall'articolo 33 della legge regionale 24 maggio 2006 n. 12 (promozione del sistema integrato di servizi sociali e sociosanitari).
2. Al Garante è affidata la difesa e la verifica dell'attuazione dei diritti dei minori attraverso azioni positive mirate alla promozione del diritto alla vita, alla famiglia, all'istruzione, all'assistenza sociosanitaria, alla sopravvivenza e alla partecipazione alle decisioni che li riguardano, tenendo conto del loro superiore interesse.
3. L'azione del Garante viene esercitata nell'ambito dei principi della normativa nazionale e regionale in materia, nonché dei seguenti atti internazionali:
  - a) Convenzione Internazionale sui Diritti dell'Infanzia firmata a New York il 20 novembre 1989, ratificata ai sensi della legge 27 maggio 1991 n. 176;
  - b) Convenzione Europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, firmata a Strasburgo il 25 gennaio 1996, ratificata ai sensi della legge 20 marzo 2003 n. 77;
  - c) Risoluzione 48/134 del 20 dicembre 1993 dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite relativa alle Istituzioni Nazionali per la Promozione e Protezione dei Diritti Umani.
4. Il Garante opera in piena libertà e indipendenza, non è sottoposto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale, collabora con i competenti Dipartimenti regionali ed ha pieno accesso agli atti, informazioni e documenti inerenti il suo mandato istituzionale.

## **Articolo 2 (Azioni e funzioni del Garante)**

1. L'azione del Garante è ispirata ai seguenti indirizzi:
  - a) diffondere e realizzare una cultura dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza nell'ambito della cultura dei diritti umani;
  - b) segnalare e raccomandare azioni normative e legislative a favore dei diritti dei minori;
  - c) monitorare e vigilare sulla tutela dei diritti dei minori e segnalare le violazioni ai competenti Organi sociali e giudiziari;
  - d) promuovere i diritti, i bisogni collettivi e gli interessi diffusi dell'infanzia e dell'adolescenza a livello familiare, scolastico, formativo, territoriale, urbanistico, ambientale, sociale, educativo, culturale, economico e in relazione alle nuove tecnologie e ai fenomeni migratori.
2. Il Garante svolge le seguenti funzioni:
  - a) promuove, in collaborazione con gli Enti e le Istituzioni che si occupano dei minori, iniziative per una maggiore diffusione della cultura dell'infanzia e dell'adolescenza, finalizzata a riconoscere i minori come persone titolari di diritti, sostenendo forme di partecipazione degli stessi alla vita delle comunità locali;
  - b) vigila, con la collaborazione di operatori e degli enti preposti, affinché sia data piena applicazione alla Convenzione di New York di cui alla l. 176/1991, su tutto il territorio regionale, raccogliendo le segnalazioni di eventuali violazioni dei diritti dei minori e adoperandosi verso le Amministrazioni competenti per superarne e rimuoverne le cause;
  - c) promuove iniziative per la celebrazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, istituita dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1997 n. 451 (istituzione della Commissione parlamentare per l'infanzia e dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia);
  - d) promuove, anche in collaborazione con gli Enti locali ed altri soggetti dello Stato e della società civile, iniziative per il contrasto, la prevenzione e il trattamento dell'abuso, dello sfruttamento o della violenza sui minori ai sensi della legge 3 agosto 1998 n. 269 (norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno dei minori, quali nuove forme di riduzione in schiavitù);
  - e) organizza, in accordo con gli enti competenti e con le organizzazioni del terzo settore, delle varie confessioni religiose, delle comunità straniere e delle organizzazioni sindacali e di categoria, iniziative per la tutela dei diritti dei minori in particolar modo con riferimento al fenomeno della

- lotta contro la dispersione scolastica e il lavoro minorile;
- f) cura la realizzazione di servizi di informazione destinati all'infanzia e all'adolescenza vigilando sulla programmazione televisiva, sulla comunicazione a mezzo stampa e sulle altre forme di comunicazione audiovisive e telematiche, anche in collaborazione con il Comitato regionale per le comunicazioni di cui alla legge regionale 24 gennaio 2001 n. 5 (istituzione, organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni);
  - g) concorre alla vigilanza sull'assistenza prestata ai minori ricoverati in istituti educativi ed assistenziali, in strutture residenziali o comunque in ambienti esterni alla propria famiglia, anche in ordine allo svolgimento dei poteri di vigilanza e controllo stabiliti dalla legge 23 dicembre 1975 n. 698 (scioglimento e trasferimento delle funzioni dell'opera nazionale per la protezione della maternità ed infanzia);
  - h) segnala alle competenti Amministrazioni pubbliche fattori di rischio o di danno derivanti ai minori a causa di situazioni ambientali carenti o inadeguate dal punto di vista igienico, sanitario, abitativo, urbanistico;
  - i) promuove iniziative a favore dei minori a rischio affetti da malattie rare o di rilevante impatto sociale, sotto il profilo della prevenzione, diagnosi precoce, trattamento e riabilitazione, concorrendo ad assicurare ad ogni minore il diritto al trattamento ottimale;
  - j) cura iniziative a favore dei minori ospedalizzati e delle loro famiglie, vigilando sulle attività delle strutture sanitarie e socio-assistenziali convenzionate con la Regione o da essa accreditate ove essi si trovano ricoverati od ospitati;
  - k) fornisce sostegno tecnico e legale agli operatori dei servizi sociali dell'area minorile, favorendo l'organizzazione di corsi di cultura e aggiornamento;
  - l) promuove la formazione delle persone interessate alla rappresentanza legale dei minori così come prevista dalle norme del Codice Civile, nonché ad altre forme di tutoraggio stabilite nella Convenzione di Strasburgo di cui alla l. 77/2003;
  - m) concorre alla verifica delle condizioni e degli interventi volti all'accoglienza e all'inserimento del minore straniero anche non accompagnato, favorendo l'introduzione del mediatore culturale per l'infanzia;
  - n) collabora all'attività di studio, raccolta ed elaborazione di tutti i dati relativi alla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza in ambito regionale ai sensi della l. 451/1997, avvalendosi degli strumenti di monitoraggio previsti dall'Osservatorio delle Politiche Sociali di cui all'articolo 30 della l.r. 12/2006;
  - o) cura la tenuta dell'elenco delle associazioni a vario titolo impegnate nella difesa dei minori e nella promozione dei loro diritti;
  - p) esprime pareri e formula proposte su atti normativi e di indirizzo, sui Piani e Programmi annuali e pluriennali riguardanti l'infanzia, l'adolescenza e la famiglia, di competenza della Regione, delle Province e dei Comuni;
  - q) favorisce, anche mediante l'indizione di concorsi, una nuova cultura finalizzata alla previsione negli strumenti urbanistici di una particolare attenzione generale all'infanzia ed all'adolescenza, promuovendo la diffusione del modello delle "città amiche delle bambine e dei bambini", della progettazione partecipata e dello sviluppo sostenibile;
  - r) promuove iniziative, in accordo con le Istituzioni scolastiche, volte all'assunzione di misure per far emergere e contrastare i fenomeni di violenza fra minori all'interno del mondo della scuola;
  - s) favorisce la predisposizione da parte delle Amministrazioni provinciali di azioni formative e informative rivolte ai genitori e al personale docente e non docente sul fenomeno della violenza nelle scuole;
  - t) promuove iniziative nei confronti dei media e dell'opinione pubblica per fare crescere sensibilità e attenzione collettiva sulla violenza fra i minori.
3. Al fine di meglio coordinare le proprie azioni e funzioni il Garante:
- a) stabilisce intese, relazioni ed accordi con Ordini professionali, Organismi o Autorità regionali e nazionali che si occupano di infanzia e adolescenza;
  - b) intrattiene rapporti di scambio, di studio e di ricerca con organismi pubblici e privati;
  - c) attiva le necessarie azioni di collegamento con le Amministrazioni del territorio regionale impegnate nell'istruzione e nella tutela dell'infanzia e dell'adolescenza, nonché con le Autorità giudiziarie;

- d) promuove eccezionalmente interventi sostitutivi in caso di inadempienze o gravi ritardi nell'azione degli Enti locali a tutela dei minori.

**Articolo 3**  
**(Nomina, incompatibilità, decadenza) (1)**

**Articolo 4**  
**(Commissione consultiva del Garante)**

1. E' istituita la Commissione consultiva del Garante, di seguito denominata Commissione.
2. La Commissione collabora con il Garante esprimendo, ove richiesti, pareri sulle iniziative di competenza e formulando proposte riferite alle attività di cui alla presente legge.
3. La Commissione è così composta:
  - a) quattro rappresentanti delle forze sociali con comprovata esperienza nel settore del volontariato minorile, designati dall'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la Commissione consiliare competente in materia di nomine;
  - b) un rappresentante dei minori designato da ciascuna Consulta provinciale degli studenti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1996 n. 567 (regolamento recante la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche) e successive modificazioni e integrazioni.
4. La Commissione è costituita con decreto del Presidente del Consiglio, entro sessanta giorni dalla nomina del Garante.
5. Ai membri della Commissione, non residenti nel luogo della riunione, spetta per ogni giornata di seduta, il rimborso delle spese di viaggio nella misura prevista per i dirigenti regionali.

**Articolo 5**  
**(Trattamento economico e budget annuale) (2)**

**Articolo 6**  
**(Sede, organizzazione e struttura) (3)**

**Articolo 7**  
**(Rapporti con Autorità di Garanzia) (4)**

1. Le Autorità di Garanzia, anche a livello nazionale, e il Garante regionale si danno reciproca segnalazione di situazioni di interesse comune, coordinando le rispettive attività.

**Articolo 8**  
**(Relazioni agli organi istituzionali) (5)**

**Articolo 9**  
**(Norma finanziaria)**

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con lo stanziamento dell'U.P.B. 1.101 "Spese per l'Assemblea legislativa regionale" dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

**Articolo 10**  
**(Norma di prima applicazione)**

1. In fase di prima applicazione il Consiglio regionale procede all'elezione del Garante entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
- 

(1) Articolo abrogato dall'articolo 9, comma 2, della legge regionale 24 dicembre 2008, n. 44 (disposizioni collegate alla legge finanziaria 2009).

(2) Articolo abrogato dalla l.r. 44/2008.

(3) Articolo abrogato dalla l.r. 44/2008.

(4) Articolo così sostituito dall'articolo 9, comma 1, della l.r. 44/2008.

(5) Articolo abrogato dalla l.r. 44/2008.

---

---









---

*Direttore responsabile:* Mario Gonnella

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976      (*legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32*)

---